

Imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - societa' di capitali ed equiparati - societa' - trasformazione - effetti -

Scissione di azienda speciale ex art. 115, comma 7, d.lgs. n. 267 del 2000 - Deroga della disciplina di cui agli artt. 172 e 173 d.P.R. n. 917 del 1986 - Esclusione - Equiparazione "quoad effectum" tra scissione e conferimento - Esclusione - Conseguenze fiscali con riguardo all'avanzo generato dalla scissione - Nessuna.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 22822 del 07/08/2025 (Rv. 675502 - 01) In tema di reddito imponibile delle società, in ipotesi di scissione societaria di un'azienda speciale, a norma dell'art. 115, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, non ricorre alcuna deroga ai principi di neutralità e di simmetria fiscale delle fusioni e scissioni di società alla stregua degli artt. 172 e 173 del d.P.R. n. 917 del 1986, né opera una equiparazione "quoad effectum" tra scissione e conferimento; ne consegue che l'avanzo generato dall'operazione straordinaria, qualora iscritto ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 4 c.c. tra i fondi per rischi ed oneri nel passivo dello stato patrimoniale della società risultante dalla scissione e quindi effettivamente utilizzato per la copertura degli oneri e delle perdite civilistiche della società, è irrilevante sotto il profilo fiscale, non determinando alcun prelievo tributario.